

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI PSICOTERAPIA

TITOLO I. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1. È costituita la Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia, da ora in poi identificata come FIAP.
- 1.2. La Federazione periodicamente individua la propria sede legale, segreteria organizzativa e amministrativa ad opera del Presidente del Consiglio Direttivo con pubblicazione sul sito web dell'ente ai fini della corretta informativa agli associati e ai terzi.

Con le stesse modalità, la Federazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

- 1.3. La Federazione si intende costituita con durata illimitata.

TITOLO II. SCOPI, METODOLOGIA E ATTIVITÀ

2. La FIAP è una Associazione apolitica senza fini di lucro. Tanto l'Associazione quanto i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti e non possono esercitare attività imprenditoriali né partecipare ad esse, fatta eccezione per le sole attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM)

La FIAP si propone di riunire in una federazione comune le varie Organizzazioni professionali impegnate nella psicoterapia nei diversi orientamenti esistenti in Italia. In particolare si propone di:

- 2.1. promuovere la professione della psicoterapia per una maggiore conoscenza ed il sollievo dalle sofferenze dovute ai disturbi psichici a vantaggio dei singoli individui, dei gruppi sociali e della collettività, a favore di una cultura del benessere complessivo della persona, nel rapporto di adattamento creativo con il contesto socio-ambientale di appartenenza;
- 2.2. promuovere lo sviluppo e la regolamentazione degli standard professionali nella psicoterapia in armonia con la legislazione vigente e con le politiche che in questo ambito professionale si svilupperanno nei paesi membri della Unione Europea;
- 2.3. promuovere elevati standard di formazione e aggiornamento degli psicoterapeuti, dei didatti e dei supervisori, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento allegato. In particolare verranno incoraggiate iniziative di collaborazione con Istituti universitari e di ricerca competenti nella psicoterapia e nelle materie affini, nella salvaguardia del patrimonio di competenze ed esperienze acquisite nel settore libero-

professionale nei diversi orientamenti;

2.4. definire criteri di accreditamento nella psicoterapia secondo i differenti approcci, nel rispetto delle normative di carattere nazionale o sovranazionale, laddove esistenti, provvedendo alla pubblicazione e all'aggiornamento di un elenco degli psicoterapeuti accreditati dalla FIAP contenente la specificazione dell'orientamento formativo ricevuto;

2.5. promuovere la realizzazione, a livello nazionale e internazionale, di congressi, giornate di studio, simposi, seminari e altre attività analoghe inerenti la pratica clinica, l'approfondimento teorico, la formazione, la ricerca e la valorizzazione della psicoterapia;

2.6. sostenere i Membri, in particolare quelli che si occupano di attività didattico-formative, nel loro processo di crescita culturale e scientifica, di adeguamento normativo, di valorizzazione delle competenze, nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per adeguarsi agli standard richiesti;

2.7. promuovere la psicoterapia come disciplina dotata di propria specificità scientifica professionale, nel rispetto delle leggi vigenti, che richiede come elementi costitutivi, al di là delle peculiarità dei diversi approcci, un lavoro psicoterapeutico approfondito sulla persona dello psicoterapeuta, una formazione specifica teorica e clinica, un controllo e una supervisione della pratica clinica e un impegno deontologico;

2.8. rendere disponibili informazioni e documentazione alle organizzazioni politiche ed alle istituzioni governative competenti; mantenere una consultazione permanente con i Pubblici Poteri, proponendosi come formale interlocutore degli stessi e promuovendo iniziative utili a favorire l'adeguamento normativo a livello nazionale, regionale e locale, nonché iniziative di sostegno alla professione in ambito di materia fiscale e di copertura assicurativa del rischio professionale;

2.9. adottare ed aggiornare un codice deontologico, compatibile con quello degli Ordini dei Medici, degli Psicologi e della EAP, relativo all'esercizio professionale della psicoterapia con riguardo alla tutela degli utenti, degli psicoterapeuti, dei didatti e degli allievi in formazione;

2.10. sostenere l'incremento delle prestazioni psicoterapeutiche nelle istituzioni sanitarie pubbliche e favorire la promozione di questi servizi in tutte le istituzioni che si interessano della salute e del benessere della persona. Allo stesso modo promuovere l'inclusione della psicoterapia negli Enti pubblici o privati che forniscono prestazioni terapeutiche ai cittadini;

2.11. sostenere e divulgare ricerche scientifiche nel settore, anche in collaborazione con altri Enti, promuovendo il reperimento e l'istituzione di fondi destinati a tale fine;

2.12. promuovere scambi scientifici con altre organizzazioni nazionali e internazionali competenti nella psicoterapia e nelle scienze affini;

2.13. promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i diversi orientamenti nella psicoterapia nonché la creazione di un patrimonio culturale comune, pur nella tutela delle specificità dei diversi orientamenti;

2.14. favorire il raccordo con le realtà associative che esprimono i diversi indirizzi più accreditati nella psicoterapia sia a livello nazionale che internazionale e promuovere commissioni di studio per vagliare l'opportunità di un ampliamento a nuovi indirizzi nella disciplina, scientificamente fondati e metodologicamente validati;

2.15. curare l'avvio di servizi di informazione e documentazione a sostegno della mutua conoscenza, dell'aggiornamento e della qualità professionale degli psicoterapeuti, valorizzando anche le moderne tecnologie

di informatizzazione e trasmissione dati;

2.16. sostenere una corretta informazione sulla psicoterapia ai cittadini, con interventi di consulenza e divulgazione attraverso i mass media;

2.17. avviare e consolidare collegamenti funzionali con Ordini Professionali, Associazioni professionali ed altre realtà associative istituzionali o paraistituzionali attinenti alla disciplina in oggetto;

2.18. contribuire all'integrazione europea in relazione all'esercizio della psicoterapia, al riconoscimento della professione nei diversi Paesi della UE, alla fruizione del diritto della libera circolazione all'interno degli stessi, all'accreditamento e adeguamento dei titoli, nonché all'eventuale elaborazione di programmi formativi congiunti a livello europeo pur nella salvaguardia degli standard richiesti a livello nazionale;

2.19. promuovere la pubblicazione di libri, atti congressuali e riviste scientifiche inerenti la psicoterapia e le scienze affini raccordandosi organicamente con iniziative pubblicistiche a livello nazionale ed internazionale;

2.20. compiere ogni altra azione utile al raggiungimento dei suddetti obiettivi e alla realizzazione delle attività menzionate o da queste derivanti.

Non rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente la tutela sindacale degli associati né la FIAP svolge o può svolgere, direttamente o indirettamente attività sindacale.

TITOLO III. MEMBRI DELLA FEDERAZIONE

3. Sono previste tre classi di soci: Membri Ordinari, Membri Temporanei e Membri Onorari.

3.1. Membri Ordinari: possono essere le Organizzazioni nella psicoterapia che corrispondono ai requisiti riportati di seguito e a quelli previsti dal Regolamento.

3.1.1. Tra i Membri Ordinari acquisiscono la qualifica di Membri Ordinari Fondatori le Organizzazioni che abbiano partecipato all'atto Costitutivo della FIAP.

3.1.2. I Membri Ordinari devono: a) essere legalmente costituiti ed avere uno statuto o equivalente, compatibile con lo statuto della FIAP, b) avere un Codice Deontologico compatibile con quello della FIAP e dell'Ordine Professionale cui gli psicoterapeuti appartengono o - in assenza di tale Codice - dichiarare per scritto di aderire a quello FIAP.

3.1.3. L'Organizzazione deve essere costituita legalmente da almeno 5 anni ed appartenere ad una delle Aree e degli Indirizzi contemplati dalla FIAP (vedi Regolamento). Nel caso in cui alcune Organizzazioni abbiano legalmente costituito un Raggruppamento Associativo e che quest'ultimo chieda di divenire Membro Ordinario FIAP, il predetto requisito dei 5 anni di anzianità si applica alle Organizzazioni costituenti e non al Raggruppamento Associativo.

3.1.4. Le Organizzazioni con funzioni formative devono essere in grado di fornire un training comprensivo e specializzato della durata di almeno quattro anni in un approccio della psicoterapia "scientificamente riconosciuto" ed utilizzabile su un'ampia area di applicazione. Un training è considerato comprensivo quando il suo programma formativo integri, nell'ambito di uno specifico approccio, le seguenti quattro componenti fondamentali: a) il lavoro terapeutico personale, b) l'apprendimento teorico (aspetti conoscitivi di carattere generale, applicativo e specifico, con riferimento al particolare indirizzo seguito), c) il lavoro con i pazienti (esperienza clinica), d) il suo controllo (supervisione).

3.1.5. Si intende per “scientificamente riconosciuto” un approccio psicoterapeutico che:

- a) sia in grado di offrire un programma completo di training,
- b) possieda un modello teorico di training supportato da una sufficiente produzione scientifica,
- c) possieda un orientamento formativo internazionalmente riconosciuto,
- d) possieda un orientamento formativo basato su una specifica teoria dei disturbi psichici, delle loro cause e dei relativi modelli di intervento.

3.2. Membri Temporanei: possono essere le Organizzazioni nella psicoterapia che non rispondendo interamente ai requisiti suddetti, si impegnano ad adeguarvisi entro un periodo massimo di 3 anni. Entro tale termine i Membri Temporanei acquisiranno la qualifica di Membri Ordinari, se si saranno adeguati interamente ai requisiti previsti per tale categoria; in caso contrario decadranno dalla qualifica di Membro FIAP. I Membri Temporanei possono richiedere di acquisire la qualifica di Membro Ordinario mediante domanda indirizzata al Presidente, valutata dal Consiglio Direttivo e ratificata in via definitiva dall'Assemblea.

3.3. Membri Onorari: il Consiglio Direttivo può designare come Membri Onorari professionisti italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemeritenze nella psicoterapia e che siano disponibili a sostenere la FIAP con indicazioni e consulenze laddove richiesti. I Membri Onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, e ratificati a maggioranza semplice dall'Assemblea. Gli stessi sono esenti dal pagamento delle quote associative annuali e devono accettare per scritto la loro designazione.

TITOLO IV. MODALITÀ DI AMMISSIONE

4. Possono essere ammesse alla FIAP, senza limitazioni, le associazioni di professionisti che appartengono alla categoria professionale degli psicoterapeuti o che esercitano, anche se non in via esclusiva, la professione di psicoterapeuta, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo della FIAP. I membri ordinari fondatori, i promotori dell'associazione e i loro rappresentanti non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione, diversamente, decadono. Tutti coloro che richiedono di essere ammessi alla FIAP sono tenuti a dichiarare nella domanda di ammissione di non essere in conflitto di interesse con l'associazione e finché iscritti alla stessa sono tenuti ad astenersi da tutte quelle votazioni in cui emerga il proprio conflitto di interessi o quello del membro rappresentato.

Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Presidente, specificando l'Area e l'Indirizzo richiesti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4.1. La domanda sarà esaminata in prima istanza dal Segretario, per gli aspetti formali, e successivamente dai due Rappresentanti di Area per gli aspetti di merito. Questi ultimi, dovranno redigere una relazione scritta per il Consiglio Direttivo - comunque a disposizione dell'Organizzazione richiedente - che motivi il proprio parere favorevole o contrario all'ammissione nella propria Area, indicando l'Indirizzo ritenuto idoneo, dopo aver sentito il parere dei Membri Ordinari appartenenti a quello stesso Indirizzo. Nel caso in cui i rappresentanti di Area siano di parere discordi, ciascuno di loro redigerà una propria relazione. Se entrambi i Rappresentanti di Area esprimono parere contrario, essi potranno proporre che la domanda venga esaminata dai Rappresentanti di altra Area ritenuta più idonea o che venga respinta.

4.2. Il Consiglio Direttivo deciderà, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissibilità dell'Organizzazione richiedente in qualità di Membro Ordinario o di Membro Temporaneo, nonché l'Area e l'Indirizzo di appartenenza. Nel caso in cui l'Area e l'Indirizzo ritenuti più idonei non corrispondano a quelli richiesti, il Segretario dovrà informare l'Organizzazione richiedente per verificare il permanere dell'interesse all'ammissione.

4.3. In caso di parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Segretario presenterà l'Organizzazione richiedente all'Assemblea rendendo disponibile a tutti i Delegati il materiale istruttorio e la/le relazione/i dei Rappresentanti di Area. L'Assemblea dovrà pronunciarsi, mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei Delegati aventi diritto al voto, sulla definitiva ammissione dell'Organizzazione richiedente nella qualifica di Membro proposta dal Consiglio Direttivo.

4.4. Le Organizzazioni non ammesse potranno ripresentare domanda, non prima dei successivi due anni.

4.5. Soltanto a seguito del ricevimento della formale lettera di accoglimento come membro FIAP, lo stesso potrà considerarsi tale ed esibire tale titolo.

TITOLO V. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI MEMBRO

5. Il Membro perde tale qualifica per dimissioni, morosità, espulsione, radiazione o, nel caso dei membri promotori, per decadenza nel caso in cui gli stessi o i loro rappresentanti abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

5.1. La cessazione per dimissioni si verifica a seguito di una richiesta scritta della Organizzazione interessata a firma del suo Presidente o, automaticamente, in caso di scioglimento dell'Organizzazione stessa.

5.2. Nel caso in cui un Membro risulti moroso per due anni consecutivi, il Comitato Esecutivo informa, mediante lettera raccomandata, l'Organizzazione interessata dell'attivazione della procedura di decadenza per morosità e, dopo tre mesi, se il Membro non ha regolarizzato le sue quote associative, ratifica il provvedimento di decadenza.

5.3. L'espulsione dalla FIAP si attua su proposta motivata del Consiglio Direttivo all'Assemblea, che la deve approvare con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. La procedura di espulsione viene attivata, su proposta di un Rappresentante di Area o per iniziativa del Consiglio Direttivo stesso, nel caso in cui si abbiano ragionevoli motivi per ritenere che una data Organizzazione abbia cessato di corrispondere ai criteri fissati, nel titolo III del presente Statuto, per essere Membro della FIAP. Il Consiglio Direttivo nell'istruire la pratica ne informa l'Organizzazione interessata che potrà, nell'arco di tre mesi dal ricevimento della relativa comunicazione, presentare una propria memoria difensiva o mettere in atto quei provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti per la sua qualifica di Membro o dimettersi volontariamente.

5.4. La procedura di radiazione viene attivata dal Consiglio Direttivo qualora un Membro abbia messo in atto comportamenti lesivi degli interessi legittimi della FIAP o di uno dei suoi Membri o abbia violato gravemente il Codice Deontologico della FIAP o abbia fornito false informazioni relativamente ai propri associati. Il Consiglio Direttivo nell'istruire la pratica ne informa l'Organizzazione interessata che potrà presentare una propria memoria difensiva entro tre mesi. La proposta di radiazione, formulata per scritto dal Consiglio Direttivo, viene presentata all'Assemblea congiuntamente alla memoria difensiva dell'Organizzazione interessata. L'Assemblea la ratifica a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

5.4.1. Qualora uno o più associati di una Organizzazione Membro, mettano in atto comportamenti

gravemente lesivi dei legittimi interessi della FIAP o di uno dei suoi Membri o abbiano violato gravemente il Codice Deontologico FIAP, il Consiglio Direttivo informa il Presidente dell'Organizzazione interessata chiedendogli di intervenire sui propri associati con tutti quei provvedimenti che la situazione renda necessari (fino all'espulsione degli associati in oggetto dall'Organizzazione Membro). Qualora l'Organizzazione Membro non prenda i provvedimenti necessari entro sei mesi dalla comunicazione ricevuta in proposito dal Consiglio Direttivo FIAP, essa si assume la diretta responsabilità degli atti dei suoi associati segnalati, sottoponendosi alle procedure previste negli articoli 5.3. o 5.4. del presente Statuto.

5.5. Le Organizzazioni che si siano dimesse volontariamente o siano state dichiarate decadute per morosità possono ripresentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste nel Titolo IV.

5.6. Le Organizzazioni che siano state espulse o radiate, qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'espulsione o la radiazione, possono presentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste dal Titolo IV non prima di tre anni dall'esecuzione del provvedimento di espulsione o radiazione.

TITOLO VI. ORGANI

6. Sono Organi della FIAP: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e il Comitato Scientifico. È esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

TITOLO VII. ASSEMBLEA

7. L'Assemblea è l'Organo supremo di governo della FIAP. Si riunisce con cadenza almeno annuale, usualmente in occasione del Congresso della Federazione ed è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza anche di quest'ultimo da un Delegato facente funzione di Presidente eletto dall'Assemblea stessa. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Delegati aventi diritto al voto, in seconda convocazione di almeno un terzo dei Delegati aventi diritto al voto.

7.1. L'Assemblea è costituita dai Delegati nominati da ciascun Membro, in propria sede. Ogni Organizzazione Membro è tenuta a comunicare al Presidente i nominativi del/i proprio/i delegato/i e ad aggiornarlo in caso di eventuali sostituzioni. Il numero dei Delegati di ciascun Membro è determinato, in rapporto al numero dei propri associati autorizzati all'esercizio della psicoterapia dai rispettivi Ordini Professionali, secondo il seguente criterio proporzionale:

Numero Delegati Numero Associati dell'Organizzazione Membro

- 1 fino a 50
- 2 da 51 a 100
- più 1 per ogni 100 da 101 a 1000 associati
- più 1 per ogni 250 oltre i 1000 associati

7.2. Il diritto di voto è riservato ai Delegati dei Membri Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza dei Delegati presenti di persona o per delega, per tutte le questioni ad esclusione di quelle per le quali è stabilito un diverso quorum nel presente Statuto. Per le modifiche di Statuto e Regolamento o per lo Scioglimento della FIAP è richiesta una maggioranza dei due terzi dei Delegati aventi diritto al voto. I verbali dell'Assemblea, redatti dal Segretario o in sua assenza da

un Delegato nominato dall'Assemblea stessa, vengono trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi l'ha verbalizzata.

7.3. Ogni delegato potrà partecipare all'Assemblea essendo latore di un qualsiasi numero di deleghe scritte rapportato al numero di associati dell'organizzazione membro, esclusivamente da parte dei Delegati della propria Organizzazione Membro, e di un massimo di due deleghe da parte di Delegati di altre Organizzazioni Membro.

7.4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, inviata con almeno 30 giorni di anticipo a tutti i Delegati, contenente giorno, ora e luogo della riunione ed elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno. In caso di motivata urgenza l'Assemblea può essere convocata tramite fax o telegramma o posta elettronica con un preavviso minimo di 10 giorni.

7.5. Sono di competenza dell'Assemblea: l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e dell'ammontare delle quote sociali; la ratifica delle ammissioni, delle espulsioni e delle radiazioni dei Membri; le modifiche allo Statuto e al Regolamento; lo scioglimento della FIAP; la definizione delle linee annuali di politica della Federazione; la scelta della sede del successivo Congresso annuale; le deliberazioni su tutte le questioni sottoposte al suo esame da parte degli Organi della FIAP. L'Assemblea ha inoltre il compito, ogni due anni, di eleggere il Presidente Designato, il Segretario, il Tesoriere, un Consigliere e, a norma del successivo art. 13.2, l'organo di controllo; nella stessa occasione i Delegati appartenenti a ciascuna Area eleggono, a scrutinio segreto, due Rappresentanti di Area quali membri del Consiglio Direttivo.

7.6. I Membri Onorari e i Membri Temporanei hanno diritto di voce, ma non di voto attivo e passivo, nell'Assemblea.

7.7. Possono essere convocate ulteriori Assemblee nell'arco dello stesso anno, su richiesta della metà più uno dei Membri Ordinari o della maggioranza del Consiglio Direttivo o per iniziativa del Presidente. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno specificare i punti che vogliono siano inseriti all'Ordine del Giorno.

TITOLO [VIII. IL CONSIGLIO DIRETTIVO](#)

Coloro che non hanno subito sentenze passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione possono essere membri del Consiglio Direttivo, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea, che individua, all'interno del Consiglio stesso, il Comitato Esecutivo. All'interno dell'assemblea si possono distinguere le differenti aree della psicoterapia indicate nel regolamento. I membri che compongono le singole aree provvedono alla nomina dei propri rappresentanti che fanno parte del Consiglio Direttivo.

8.1. I membri del Comitato Esecutivo e i rappresentanti di area durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per un numero massimo di tre Volte consecutive.

8.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Le sue riunioni sono convocate tramite fax o telegramma o posta elettronica ordinario e/o certificata con un preavviso di 8 giorni, che può essere ridotto a tre giorni nei casi di urgenza motivata, e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, devono essere approvati dal Consiglio stesso, trascritti in apposito libro e firmati da chi ha presieduto la riunione e da chi l'ha verbalizzata.

8.3. Il Consiglio Direttivo attua le decisioni e le linee politiche definite dall'Assemblea e gestisce le attività

della FIAP non attribuite specificatamente ad altro Organo da questo Statuto. È di competenza del Consiglio Direttivo: la decisione sull'ammissione dei Membri Ordinari e Temporanei, la valutazione dei passaggi di qualifica da Membro Temporaneo a Membro Ordinario, la designazione dei Membri Onorari e le proposte di espulsione o radiazione dei Membri da sottoporre a ratifica dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà nominare gruppi di lavoro o commissioni funzionali agli scopi ed agli obiettivi della FIAP. Tali gruppi operativi dovranno riferire regolarmente al Consiglio stesso in merito al proprio operato.

8.4 I membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare all'atto della propria elezione di non essere in conflitto di interesse con l'associazione e sono tenuti ad astenersi dal voto, dichiarando il proprio conflitto di interessi, nelle delibere tanto del Consiglio Direttivo quanto del Comitato Esecutivo, se nominati.

TITOLO IX. COMITATO ESECUTIVO

9. Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno, a scrutinio segreto, Presidente, Vicepresidente (Presidente Designato o Presidente Uscente), un Consigliere, il Segretario e il Tesoriere. La nomina del Presidente è soggetta a ratifica da parte della prima assemblea.

9.1. Il Presidente Designato assume la carica di Presidente nell'anno successivo a quello della sua elezione. Il Presidente, al termine del biennio del suo mandato, assume la carica di Presidente Uscente per un anno. Il Presidente Uscente non può essere rieletto durante i due anni successivi allo scadere della sua carica. Il Consigliere, il Segretario e il Tesoriere durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

9.2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno. Le sue riunioni sono convocate tramite fax o telegramma o posta elettronica ordinario e/o certificata con un preavviso di 8 giorni, che può essere ridotto a tre giorni nei casi di urgenza motivata, e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio Esecutivo, devono essere approvati dal Consiglio stesso, trascritti in apposito libro e firmati da chi ha presieduto la riunione e da chi l'ha verbalizzata.

9.3. Il Comitato Esecutivo:

- definisce la proposta del programma di attività della FIAP per l'anno successivo ed il relativo bilancio preventivo per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea,
- redige il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea - determina la gestione delle spese e di eventuali finanziamenti o contributi straordinari,
- organizza i Congressi della FIAP o ne assume la responsabilità scientifica, nominando un Comitato Organizzatore (vedi 12.4.),
- mette in atto tutti i provvedimenti necessari per concretizzare le decisioni degli altri Organi.

9.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, è il Responsabile delle Relazioni Internazionali, sovrintende alle attività sociali dando esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo gestisce i mezzi finanziari seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo direttamente

o dandone delega al Tesoriere o a membro di sua fiducia .

9.5. Il Segretario, oltre alle competenze già definite nel presente Statuto, ha il compito di assicurare la continuità operativa della FIAP, di tenere ed aggiornare gli elenchi dei Delegati e gli elenchi degli associati delle Organizzazioni Membro e di conservare il libro dei verbali.

9.6. Il Tesoriere, tiene i libri contabili della FIAP, predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al comitato esecutivo e dà corso alle delibere in materia economico finanziaria adottate dagli organi dell'Associazione. Cura, inoltre, la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consultivi e degli incarichi retribuiti.

9.7. Ai fini della propria partecipazione al Comitato Scientifico, i Presidenti al termine del proprio mandato assumono la carica di "past-president".

TITOLO X. IL COMITATO SCIENTIFICO

10. Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte dalla FIAP e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Lo stesso ha il compito di organizzare, avvalendosi di coloro che collaborano con l'ente, la pubblicazione scientifica attraverso il sito web della Federazione tenendolo costantemente aggiornato.

10.1. Il Comitato Scientifico è composto dai "past-president", ciascuno con proprie competenze per la propria area, su nomina assembleare a scrutinio segreto. Il Comitato Esecutivo e l'assemblea possono provvedere alla nomina, singolarmente e a scrutinio segreto, di due ulteriori membri del Comitato Scientifico non "past-president".

10.2. I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino alla scadenza dei membri del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

10.2 Possono essere nominati membri del Comitato Scientifico coloro che non hanno subito sentenze passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e decadono qualora le subiscano in corso di mandato. Possono inoltre essere sospesi o, in ultima istanza revocati, qualora mettano in atto comportamenti gravemente lesivi dei legittimi interessi della FIAP o di uno dei suoi Membri o abbiano violato gravemente il Codice Deontologico FIAP o agiscano in conflitto di interesse con l'Associazione. Il Comitato Esecutivo informa l'interessato chiedendogli di fornire spiegazioni nel termine di 8 giorni. Decorso detto termine il Comitato Esecutivo può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione renda necessari, iva inclusa la revoca. Su detta delibera è ammessa l'impugnazione al Consiglio Direttivo nel termine di 90 giorni, il quale ha ulteriori 90 giorni per annullare o convalidare la decisione.

TITOLO XI. ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON ALTRE ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI

11. Al fine di garantire la massima rappresentatività dei professionisti non in quiescenza nella propria "disciplina" o "specializzazione" o "area" o "settore" di esercizio professionale, la FIAP potrà intraprendere attività di aggregazione e/o coordinamento con altre società scientifiche o associazioni o federazioni appartenenti alla medesima "disciplina" o "specializzazione" o "area" o al medesimo "settore" di esercizio professionale tra cui, in particolare, la Società Italiana di Psicoterapia (SIPSIC) e il Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia (CNSP).

TITOLO XII. PATRIMONIO DELL'ENTE

Il patrimonio dell'ente è il risultato della gestione operativa dello stesso negli anni. Le entrate della FIAP derivano da: quote associative, donazioni, interessi e eventuali utili di iniziative congressuali.

12.1. L'esercizio termina al 31 dicembre di ogni anno.

12.2. Ciascun Membro è tenuto a pagare una quota associativa annuale proporzionale al numero dei propri associati autorizzati all'esercizio della psicoterapia dai rispettivi Ordini Professionali, secondo l'ammontare stabilito dal Comitato Esecutivo ed approvato dall'Assemblea. Le quote devono essere corrisposte non oltre 3 mesi dopo la riunione dell'Assemblea che ne determina la misura. Le quote corrisposte successivamente sono gravate di una mora del 20% se versate entro sei mesi, del 50% se versate oltre tale termine, ma comunque prima della Assemblea successiva, dell'80% se versate nel corso dell'anno successivo. Parte della stessa quota verrà destinata alle Associazioni Europee e Internazionali cui la FIAP aderisce.

12.3. La FIAP utilizza le proprie risorse a copertura della quota di iscrizione alle Associazioni Europee e Internazionali cui aderisce, delle spese generali di gestione della Federazione e di spese specifiche secondo le direttive del Comitato Esecutivo.

Richieste di contributi di carattere straordinario possono essere sottoposte al vaglio del Comitato Esecutivo per attività inerenti alla FIAP o per iniziative approvate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.

12.4. La gestione economica e finanziaria del Congresso annuale della FIAP può essere assunta dal Comitato Esecutivo o affidata ad un Comitato Organizzatore nominato dal Comitato Esecutivo. In quest'ultimo caso, il Comitato Organizzatore del Congresso si assume interamente la responsabilità di eventuali perdite del Congresso stesso e si impegna a versare alla FIAP il 20% di eventuali avanzi.

TITOLO XIII. L'ORGANO DI CONTROLLO

Si applicano le norme introdotte dal Codice del Terzo Settore ([D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#) e modifiche successive).

13.1. La FIAP è pertanto tenuta all'obbligo di costituzione di un organo di controllo, anche monocratico, quando supera i limiti patrimoniali, di entrate e di numero di dipendenti occupati individuati dalla norma. L'obbligo alla revisione legale dei conti è disciplinato dalle stesse norme e dalle norme correlate.

13.2. L'assemblea provvede alla nomina a scrutinio segreto dell'organo di controllo se tenuta per legge o nel caso in cui lo ritenga ugualmente opportuno, unitamente al Consiglio Direttivo con cui l'organo condivide la scadenza del mandato. La maggioranza dei membri dell'organo di controllo devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deve essere previsto un supplente nel caso di organo monocratico e due supplenti nel caso di collegio, che deve essere in ogni caso composto da almeno tre membri.

13.3. I membri dell'organo di controllo possono essere rieletti.

13.4. Non possono essere nominati alla carica di uno degli organi di controllo e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. .

13.5. I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO XIV. SOLVIBILITÀ

14. Tutti i debiti e le obbligazioni assunte dalla FIAP vengono garantite soltanto dagli attivi della Federazione.

TITOLO XV. SCIoglimento

15. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato da una Assemblea che sia stata convocata specificamente per questo scopo. La decisione deve essere assunta dalla maggioranza dei due terzi dei Membri aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.